

Data 27 Ottobre 2021

Oggetto: PROCEDURA CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS).

Sede: Viale Spartaco Lavagnini, 18 – 50129 Firenze

L' **Ordine degli Assistenti Sociali Regione Toscana** (di seguito l'Ordine) fornisce le seguenti procedure di controllo delle certificazioni verdi (Green Pass).

In ottemperanza del DECRETO-LEGGE 22 Aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 Giugno 2021, n. 87, del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021 , n. 105, del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 e dei successivi Provvedimenti emessi dalle Autorità a tutti i lavoratori, consulenti, fornitori e quindi a chiunque debba entrare in sede per svolgere attività lavorativa (di seguito interessati), al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro sarà richiesto di fornire, al momento dell'accesso, la propria Certificazione Verde (Green Pass) che dovrà essere verificata tramite Verifica C19

PROCEDURA

L'incaricato (il verificatore), nominato persona autorizzata alla verifica delle Certificazioni Verdi, ai sensi dell'art. 29 REG. UE 2016/679 dal Titolare del trattamento dei dati personali (l'Ordine) all'ingresso della sede dovrà quotidianamente:

- Richiedere ai lavoratori, consulenti, fornitori e quindi a chiunque debba entrare in sede per svolgere attività lavorativa (di seguito interessati) la Certificazione contenente il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
- Utilizzare l'App Verifica C19 , installata sullo smartphone dall'Ordine, per leggere il QR Code, che estrarrà le informazioni e procederà con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
- L'App Verifica C19 mostrerà graficamente l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Una volta verificata l'effettiva validità della Certificazione, permettere all'interessato l'accesso alla sede.

Il verificatore non dovrà consentire l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibirà il certificato verde (Green Pass).

D'innanzi a casi di palese ed evidente tentativo di frode richiedere all'interessato, di esibire un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App (es. venga visualizzato un nome femminile per una certificazione esibita da un uomo o viceversa, il soggetto risulti più giovane/anziano rispetto alla data di nascita riportata su green pass). Il verificatore non dovrà consentire l'accesso all'interessato che presenterà Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.

Il verificatore non deve effettuare:

- fotografie;
- copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass).

Inoltre:

- Il verificatore al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi;
- Il verificatore, non può cedere l'incarico se non autorizzato da Datore di Lavoro;
- Il verificatore avverte il Datore di Lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura.

Altresi il verificatore non deve chiedere all'interessato:

- se sono/non sono vaccinati;
- se possono vaccinarsi e/o perché no;
- se sussiste l'intenzione di vaccinarsi;
- motivazioni legate alla propria scelta.

Esclusivamente per i lavoratori dell'Ordine, tenere traccia della verifica negativa (a testimonianza dell'assenza ingiustificata da parte dei lavoratori), mentre per i lavoratori di società fornitrici di servizi, avvisare il Datore di Lavoro che dovrà quindi informare la società fornitrice del servizio. É vietato registrare qualsiasi altro dato.

Nel caso in cui un interessato, per qualsiasi motivo, riesca ad entrare in sede per svolgere l'attività lavorativa in violazione dell'obbligo di possesso della Certificazione, lo stesso dovrà essere immediatamente allontanato e se lavoratore dell'Ordine, i relativi atti della violazione dovranno essere trasmessi al Prefetto. A corredo della segnalazione dovrà essere predisposta una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di Green Pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass, eventuali testimoni presenti).

Nel caso in cui l'interessato non rispettasse l'intimazione all'allontanamento richiedere l'intervento della forza pubblica.

In un'ottica organizzativa, non solo delle verifiche delle Certificazioni, ma più in generale dell'attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni), il Datore di Lavoro potrà richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l'organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Tale comunicazione del lavoratore dovrà essere preliminare rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro.

Ovviamente tale comunicazione non esonera il Datore di Lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro (con le modalità di cui sopra), né tantomeno pregiudica il lavoratore che l'ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria.

Le disposizioni di cui sopra, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, che dovrà essere comunque preventivamente esibita dall'interessato, che dovrà essere controllata dal verificatore.

Nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni (a titolo indicativo e non esaustivo):

- ✓ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- ✓ la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2: certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105 e smi;
- ✓ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 'certificazione valida fino al.....';
- ✓ dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- ✓ timbro e firma del medico certificatore (anche digitale), numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Per i lavoratori delle società che svolgono attività in appalto durante l'orario di chiusura della sede dell'Ordine (es. pulizie dei locali), e quindi nell'impossibilità di verificare il possesso della certificazione verde valida del loro personale impiegato, l'Ordine richiederà all'appaltatore di garantire per iscritto che l'attività lavorativa sarà svolta solo da personale in possesso della certificazione verde valida, tale garanzia varrà come obbligo contrattuale.

Anche per questi casi le disposizioni di cui sopra, non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, che dovrà essere comunque preventivamente esibita dall'interessato.

Si sottolinea ancora che l'unica informazione che il verificatore dovrà richiedere e gestire se l'interessato è dotato al momento di Green Pass o meno. Non potrà quindi chiedere se il Green Pass in possesso è stato rilasciato a seguito di (a titolo non esaustivo): vaccinazione, guarigione, test rapido ecc..

Il verificatore, non potrà chiedere agli interessati se vaccinati, se possono/vogliono vaccinarsi ed eventuali motivazioni per evitare situazioni discriminatorie legate alle diverse convinzioni personali e/o alle condizioni di salute di interessato. L'obiettivo delineato è quello di tutelare la privacy di coloro che non vogliono/non possono vaccinarsi a causa di patologie preesistenti o condizioni di salute non idonee.

Per qualsiasi situazione non prevista dalla presente procedura, il verificatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente il Datore di Lavoro, e quindi è vietato prendere qualsiasi iniziativa a carattere personale.

L'Ordine degli Assistenti Sociali Regione Toscana
